



CITTÀ DI VELLETRI

Città Metropolitana di Roma Capitale

Piazza Cesare Ottaviano Augusto - CAP 00049 - Tel. 06961581

www.comune.velletri.rm.it

Ufficio SUAP – attività produttive

Attività di acconciatore

Descrizione delle condizioni di servizio: L'Acconciatore è la figura in grado di esercitare attività comprendenti tutti i trattamenti e i servizi volti a modificare, migliorare, mantenere e proteggere l'aspetto estetico dei capelli, ivi compresi i trattamenti tricologici complementari, che non implicano prestazioni di carattere medico, curativo o sanitario, nonché il taglio e il trattamento estetico della barba, e ogni altro servizio inerente o complementare. E' la figura professionalmente in grado di proporre e realizzare per la clientela prestazioni conformi e funzionali alle caratteristiche e all'aspetto della persona secondo i canoni delle mode e dei costumi riconosciuti nelle diverse culture. (L. 174/2005, Accordo Stato-Regioni 29 marzo 2007). L'attività di acconciatore non può essere subordinata al rispetto del criterio della distanza minima o di parametri numerici prestabiliti, riferiti alla presenza di altri soggetti svolgenti la medesima attività, e al rispetto dell'obbligo di chiusura infrasettimanale.

Sono fatti salvi il possesso dei requisiti di qualificazione professionale, ove prescritti, e la conformità dei locali ai requisiti urbanistici ed igienico-sanitari. (art. 10, c. 2, D.L. 7/2007 conv. L. 40/2007).

L'attività è soggetta a segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) da presentare esclusivamente in modalità telematica, al Portale SUAP del Comune di Velletri.

Per la cessazione o sospensione temporanea dell'attività è sufficiente effettuare una comunicazione, con le stesse modalità.

Requisiti soggettivi

Per svolgere l'attività è necessario: possedere i requisiti previsti dalla normativa antimafia (art. 67 del D.Lgs. 06/09/2011, n. 159) e possedere l'abilitazione professionale di acconciatore prevista dall'art. 3, L. 17/08/2005, n. 174 o la qualifica di acconciatore o di parrucchiere, per uomo o per donna prevista dall'art. 6, c. 2, L. 17/08/2005, n. 174, e gli standard professionali e di percorso formativo dell'operatore dell'acconciatura, dell'acconciatore, approvati dalla D.G.R. 291 del 21/05/2019.

Qualora il titolare dell'attività non abbia i requisiti professionali richiesti, può essere nominato un responsabile tecnico in possesso dei requisiti professionali, per ogni sede dell'impresa dove viene esercitata l'attività di acconciatura (art. 3, L. 17/08/2005, n. 174), che deve garantire la presenza durante l'intero orario di apertura. Il ruolo di responsabile può essere svolto da: il titolare, un socio partecipante al lavoro, un familiare aiutante o un dipendente dell'impresa. Per le imprese artigiane che svolgono l'attività in una sola sede, il responsabile tecnico deve essere il titolare per le imprese individuali, uno o più soci partecipanti al lavoro per le società. Il responsabile tecnico deve essere iscritto nel Repertorio delle notizie Economico-Amministrative (REA) contestualmente alla trasmissione della segnalazione certificata di inizio attività.

Casi particolari

Vendita di prodotti inerenti ai servizi effettuati



I trattamenti e i servizi offerti possono essere svolti anche utilizzando prodotti cosmetici (Legge 17/08/2005, n. 174, art. 2). Alle imprese che vendono o cedono alla propria clientela prodotti cosmetici, parrucche e affini, o altri beni accessori strettamente inerenti lo svolgimento dell'attività, al fine della continuità dei trattamenti in corso, non si applicano le disposizioni contenute nel Decreto legislativo 31/03/1998, n. 114. Pertanto non è necessario presentare alcuna segnalazione certificata di inizio attività.

Requisiti oggettivi

I locali dove si svolge l'attività devono rispondere alle vigenti norme e prescrizioni in materia edilizia ed urbanistica, inclusa la destinazione d'uso compatibile con quella prevista dal piano urbanistico comunale.

Devono essere rispettate le norme e le prescrizioni specifiche dell'attività, per esempio quelle in materia di urbanistica, igiene pubblica, igiene edilizia, tutela ambientale, tutela della salute nei luoghi di lavoro, sicurezza alimentare, regolamenti locali di polizia urbana annonaria.

La vendita di altri prodotti deve essere segnalata attraverso la presentazione della modulistica prevista per gli esercizi di vicinato.

Attività congiunta di estetista

L'attività professionale di acconciatore può essere svolta insieme a quella di estetista. Le due attività possono essere svolte nella stessa sede, basta che ci sia una netta e visibile separazione delle aree destinate alle due attività. In ogni caso, è necessario possedere i requisiti soggettivi professionali richiesti per lo svolgimento delle diverse attività.

In questo caso occorre presentare anche segnalazione certificata di inizio attività per estetisti.

Attività congiunta di tatuatore e piercer

L'attività professionale di acconciatore può essere svolta insieme a quella di tatuatore e piercer. Le due attività possono essere svolte nella stessa sede, basta che ci sia una netta e visibile separazione delle aree destinate alle due attività. In ogni caso, è necessario possedere i requisiti soggettivi professionali richiesti per lo svolgimento delle diverse attività.

In questo caso occorre presentare anche segnalazione certificata di inizio attività per tatuatori e piercer.

Affitto di poltrona, cabina o postazione

L'esercente dell'attività, può consentire l'utilizzo dei propri spazi ad acconciatori e tatuatori o piercer, in possesso dei prescritti titoli abilitativi, anche mediante il contratto di affitto di cabina, poltrona o postazione.

In questo caso occorre presentare anche comunicazione per affitto di poltrona, cabina o postazione.

Attività fuori dai locali

È vietato lo svolgimento dell'attività in forma ambulante, mentre è consentito esercitare l'attività anche presso la sede designata dal cliente nel caso: di sua malattia o impedimento fisico di impegno del cliente in attività sportive, in manifestazioni legate alla moda o allo spettacolo di cerimonie o di eventi fieristici o promozionali.



Documentazione da presentare per inizio, subingresso o trasferimento attività di estetista

La procedura sul portale [Impresainungiorno](#) è guidata. In ogni caso a titolo esemplificativo occorre presentare:

- Procura speciale;
- Fotocopia di un documento di identità del soggetto che conferisce la procura speciale;
- Attestazione del pagamento dei diritti SUAP pari ad € 25,00;
- Dichiarazione sul possesso dei requisiti di onorabilità e sul rispetto dei requisiti professionali (allegare attestato professionale);
- Contratto di affitto o atto di proprietà del locale;
- Indicazioni relative al requisito professionale (nome istituto di rilascio, anno di rilascio, indirizzo pec dell'istituto) o copia dell'attestato rilasciato;
- Attestazione relativa a: requisiti edilizi, urbanistici, destinazione d'uso, sicurezza, agibilità, idoneità igienico-sanitaria dei locali;
- Planimetria quotata dei locali in scala minima 1:100 con layout superfici di vendita, attrezzature, arredi. (sempre obbligatoria, anche nel caso di comunicazione di variazione di superficie dei locali, eccettuato il caso di affitto di poltrona);
- Relazione descrittiva delle caratteristiche dei locali medesimi, della loro localizzazione e degli arredi e attrezzature utilizzate per il servizio, conformi alle normative di riferimento in ordine ai requisiti di sicurezza (sempre obbligatoria eccettuato il caso di affitto di poltrona);
- Dichiarazione di conformità di impianto elettrico, impianto idrico, impianto di condizionamento;
- Estremi certificato di agibilità oppure estremi SCIA agibilità locale;
- Autodichiarazione, formulata come previsto dal D.P.R. 445/2000 art. 47, del titolare dell'attività che l'attività esercitata ha un consumo idrico giornaliero inferiore a 1 m³ al momento di massima attività (mediante utilizzo del modello allegato alla presente), in quanto in caso di consumo idrico giornaliero superiore a 1m³ è necessaria la presentazione di AUA per gli scarichi;
- Comunicazione a Città Metropolitana di Roma Capitale per attività in deroga relativamente alle emissioni in atmosfera (*) ai sensi del D.Lgs. 152/2006 (da presentare mediante Sportello Telematico della Città Metropolitana di Roma Capitale);
- Autodichiarazione, formulata come previsto dal D.P.R. 445/2000 art. 47, che l'attività risulta allacciata in pubblica fognatura (allegare ultima bolletta del gestore del servizio idrico).

Tempi di risposta e gli obblighi dell'amministrazione comunale: La Scia semplice ha efficacia immediata, e prevede controlli delle dichiarazioni nei successivi 60 gg.